

Decreto Legge provvedimenti urgenti - parte 1

Numero : **222/2016**
Gruppo : **FINANZIARIA**
Oggetto : **DECRETO FISCALE**
Norme e prassi : **DECRETO LEGGE N. 193 DEL 22.10.2016 CONVERTITO IN LEGGE**

Sintesi

Il 24 ottobre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge con le misure urgenti in materia fiscale. In sede di conversione in Legge del decreto sono state apportate numerose modifiche e sono state introdotte molte novità.

L'esame del decreto legge dalla Camera e dal Senato per la conversione è avvenuto in entrambe le aule ricorrendo al voto di fiducia. Il definitivo via libera del Senato è avvenuto il 24 novembre 2016. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta per l'entrata in vigore di tutte le numerose modifiche.

In questa e in una prossima Circolare del Giorno, sono analizzati punto per punto tutti gli articoli: dalla soppressione di Equitalia, alla rottamazione delle cartelle esattoriali, dallo spesometro trimestrale alle modifiche alla disciplina della dichiarazione integrativa a favore, fino alla riapertura dei termini della voluntary disclosure.

Gli argomenti

1. PREMESSA
2. LA SOPPRESSIONE DI EQUITALIA (ART. 1)
3. PROROGA DI TERMINE IN MATERIA DI DELEGA DI FUNZIONI DIRIGENZIALI (ART. 1-BIS)
4. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE LOCALE (ART. 2)
5. INTERVENTI A TUTELA DEL PUBBLICO DENARO E GENERALIZZAZIONE DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO AI FINI DELL'AVVIO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA (ART. 2-BIS)
6. POTENZIAMENTO DELLA RISCOSSIONE (ART. 3)
7. DISPOSIZIONI RECANTI MISURE PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE (ART. 4)
8. EMISSIONE ELETTRONICA DELLE FATTURE PER IL TAX FREE SHOPPING (ART. 4-BIS)
9. MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE ACCISE (ART. 4-TER)
10. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE E RAVVEDIMENTO (ART. 5)

Premessa

Il 24 ottobre 2016 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 249, il Decreto Legge 193 del 22.10.2016 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili". **Numerose le novità contenute nel decreto in sede di conversione in legge** avvenuta in data 25 novembre 2016 con l'approvazione del Senato. Si attende ora per la definitiva entrata in vigore la pubblicazione in Gazzetta. Tra le principali modifiche introdotte in sede di conversione si segnalano:

- ◆ Modifiche alla disciplina della rottamazione delle cartelle esattoriali,
- ◆ introduzione del pacchetto semplificazioni,
- ◆ modifiche alla procedura della voluntary disclosure,
- ◆ modifica alla disciplina sulle dichiarazioni integrative a favore del contribuente.


In questa Circolare punto per punto tutte le norme contenute nel decreto.

Soppressione Equitalia Art.1

L'articolo 1 del D. L. 193/2016 disciplina la **soppressione di Equitalia**, prevedendo che dal 1° luglio 2017 tutte le società del Gruppo Equitalia siano sciolte e cancellate d'ufficio dal registro delle Imprese.

Pertanto fino alla data del 1° luglio 2017 l'attività di riscossione prosegue con Equitalia, mentre **dal 1° luglio 2017, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale è svolto da un nuovo ente pubblico economico, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione»** sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze.

Occorre precisare che lo scioglimento delle società del gruppo Equitalia non comprende "Equitalia giustizia" in quanto svolge funzioni diverse dalla riscossione. Tale società pertanto continuerà a occuparsi del F.U.G "Fondo unico giustizia" anche dopo il 1° luglio 2017.



L'ente "Agenzia delle Entrate-Riscossione" subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I, capo II, e al titolo II, del D.P.R. 602/73.

Il nuovo ente può anche svolgere attività di riscossione delle entrate

¹ Per completezza, si ricorda che dal 2008 nel Fondo Unico di Giustizia confluiscono le somme sequestrate nell'ambito di procedimenti penali e i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata.

tributarie o patrimoniali dei Comuni, delle Provincie e delle società da essi partecipate.

Gli organi del nuovo ente sono:

- ◆ **il presidente:** il direttore dell'Agenzia delle Entrate,
- ◆ **il comitato di gestione:** è composto dal direttore dell'Agenzia delle Entrate e due componenti nominati dall'Agenzia medesima tra i propri dirigenti. Il comitato di gestione, delibera le modifiche allo statuto e gli atti di carattere generale che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'ente, i bilanci preventivi e consuntivi, i piani aziendali e le spese che impegnano il bilancio dell'ente per importi superiori al limite fissato dallo statuto. Ai componenti del comitato di gestione non spetta alcun compenso, indennità o rimborso spese
- ◆ **il collegio dei revisori dei conti:** il cui Presidente è scelto tra i magistrati della corte dei conti

Lo statuto dell'Ente "Agenzia delle Entrate-riscossione" è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e disciplina:

- ◆ le funzioni e le competenze degli organi,
- ◆ i casi e le procedure, anche telematiche, di consultazione pubblica sugli atti di rilevanza generale;
- ◆ le entrate dell'ente, stabilendo i criteri per la determinazione dei corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati;

Il comitato di gestione, su proposta del Presidente, delibera le modifiche allo statuto e agli atti di carattere generale che disciplinano il funzionamento dell'ente, i bilanci, i piani aziendali, e le spese eccedenti le previsioni.

In merito **al programma** del nuovo ente della Riscossione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate, stipulano annualmente **un atto aggiuntivo** per individuare:

- ◆ i servizi dovuti;
- ◆ le risorse disponibili;
- ◆ le strategie per la riscossione dei crediti tributari;
- ◆ gli obiettivi quantitativi da raggiungere (economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, ammontare delle entrate erariali riscosse);
- ◆ gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi di cui sopra;
- ◆ le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente da parte dell'agenzia con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;
- ◆ la gestione della funzione della riscossione;
- ◆ la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare

aggravi moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale.

L'ente "Agenzia delle Entrate-riscossione" deve **redigere una relazione annuale sui risultati conseguiti** in materia di riscossione, esponendo distintamente:

- ◆ i dati concernenti i carichi di ruolo a esso affidati,
- ◆ l'ammontare delle somme riscosse,
- ◆ i crediti ancora da riscuotere,
- ◆ le quote divenute inesigibili.

Il decreto stabilisce espressamente che nei rapporti con i contribuenti **il nuovo ente deve conformarsi ai principi dello Statuto del contribuente**, e agli obiettivi di cooperazione rafforzata tra fisco e contribuente individuati dalla legge di delega fiscale, con particolare attenzione:

- ◆ alla trasparenza,
- ◆ alla leale collaborazione
- ◆ alla tutela di affidamento e buona fede.

In particolare, in un'ottica di maggior compliance, può essere istituito uno sportello telematico unico per l'assistenza e l'erogazione di servizi secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente di individuare con chiarezza il debito originario.

Per quanto **riguarda i contenziosi con i contribuenti**, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, **può stare in giudizio**:

- ◆ **avvalendosi direttamente di propri dipendenti** delegati, davanti al tribunale e al giudice di pace,
- ◆ **avvalendosi dell'Avvocatura dello Stato** qualora vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici,
- ◆ **avvalendosi di avvocati del libero foro**

Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi la disciplina per cui l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata.

Infine l'articolo 1 disciplina il **trattamento riservato al personale** di Equitalia, prevedendo che:

- ◆ **dal 24 ottobre 2016** per tutte le società del gruppo Equitalia **è vietato assumere** personale con contratti di lavoro subordinato;
- ◆ il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato fino a scadenza, in servizio alla data del 24.10.2016, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente

"Agenzia delle Entrate-riscossione".

Nella prima versione del disegno di legge era stata previsto da parte del personale di Equitalia una prova di selezione e verifica delle competenze, tuttavia in sede di conversione è stato stabilito che la prova sia sostituita dalla ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale del personale alle esigenze dell'ente stesso.

**Proroga di termine
in materia di
delega di funzioni
dirigenziali nelle
Agenzie fiscali
Art. 1-bis**

In sede di conversione in legge del decreto, è stato inserito l'articolo 1-bis che **proroga al 30 settembre 2017** il termine di scadenza delle deleghe di funzioni dirigenziali per i funzionari delle Agenzie fiscali con specifiche qualifiche ed anni di esperienza. Precedentemente il termine previsto era il 31.12.2016.

**Disposizioni in
materia di
riscossione locale
Art .2**

Con delibera adottata entro il 1° luglio 2017 gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto per la riscossione nazionale le attività di:

- ◆ accertamento,
- ◆ liquidazione,
- ◆ riscossione spontanea e coattiva

delle entrate tributarie e patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate.

**Interventi a tutela
del pubblico
denaro e
generalizzazione
dell'ingiunzione di
pagamento ai fini
dell'avvio della
riscossione
coattiva
Art. 2-bis**

Nel corso dell'esame presso la Camera dei Deputati, è stato introdotto l'articolo 2-bis che prevede che il **pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali sia effettuato sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero con F24, anche attraverso strumenti di pagamento elettronici.**

Restano ferme le modalità di versamento previste per l'IMU e la TASI (F24 o apposito bollettino di c/c postale).

Per le entrate diverse da quelle tributarie il versamento spontaneo deve essere effettuato **esclusivamente** mediante il conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

**Potenziamento
della Riscossione
Art. 3**

Un'altra novità in tema di riscossione è contenuta nell'articolo 3 del decreto legge 193/2016, prevedendo che dal 1° gennaio 2017, **l'Agenzia delle entrate possa utilizzare le banche dati e le informazioni** ² anche **ai fini della riscossione**. Fra le informazioni a cui può accedere sono **comprese le**

² Limitatamente a quelle a cui è autorizzata ad accedere per espressa previsione di Legge.

informazioni relative ai rapporti di lavoro o di impiego, a cui perviene **accedendo direttamente alle banche dati dell'INPS** (Istituto nazionale della previdenza sociale).

In particolare, le banche dati INPS possono essere consultate per l'attivazione mirata delle norme relative al **pignoramento di stipendi**, salari o altre indennità.

E' consentito al nuovo ente Agenzia delle Entrate-Riscossione di accedere alle medesime informazioni.


**Disposizioni
recanti misure per
il recupero
dell'evasione
Art. 4**

Nel decreto legge in commento, particolare attenzione viene dedicata al tema del recupero dell'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, nel tentativo di ridurre il VAT gap (cioè il divario tra il gettito IVA atteso e quello effettivo).

In pratica, dal 1° gennaio 2017 i soggetti passivi IVA godranno dell'abolizione dello spesometro (comunicazione elenco clienti-fornitori) ma subiranno l'introduzione di due nuovi adempimenti da effettuare telematicamente ogni tre mesi:

- ◆ la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute,
- ◆ la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

Entrando nel merito, con il decreto 193/2016 è stato modificato l'articolo 21 del D. L. 78/2010 prevedendo le seguenti disposizioni:

<p>Art. 21 (Comunicazione e dei dati delle fatture emesse e ricevute)</p>	<p>i soggetti passivi trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ emesse ◆ ricevute e registrate <p>nel trimestre di riferimento, ivi comprese le bollette doganali, e i dati delle relative variazioni.</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <p>In sede di conversione del decreto, è stata introdotta la norma per cui sono esonerati dalla comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute i produttori agricoli esentati dal versamento dell'IVA e dagli obblighi documentali connessi situati nelle zone montane</p> </div> <p>La comunicazione relativa al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre e quella relativa all'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.</p>
--	---

Le modalità con cui devono essere inviati i dati all'Agenzia delle Entrate devono essere stabilite con un provvedimento del direttore dell'Agenzia, ma in base all'articolo 4 del D. L. 193/2016 sicuramente devono essere trasmessi:

- ◆ i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- ◆ la data ed il numero della fattura
- ◆ la base imponibile;
- ◆ l'aliquota applicata;
- ◆ l'imposta;
- ◆ la tipologia dell'operazione.

Per le operazioni rilevanti ai fini IVA, **gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche** e per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio e memorizzati dall'Agenzia delle entrate.

In particolare, un futuro provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli stabilirà le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate ai giochi pubblici autorizzati.³

La comunicazione in sostanza sostituisce lo spesometro che da annuale diventa trimestrale.

Di seguito una tabella delle date di scadenza dell'invio telematico dei dati delle fatture e delle rispettive variazioni quando tale comunicazioni saranno a regime.

Comunicazione dati, fatture e variazioni (a regime)	
Trimestre	Data di scadenza
I° (gennaio-febbraio- marzo)	31 maggio
II° (aprile-maggio-giugno)	16 settembre
III° (luglio-agosto-settembre)	30 novembre
IV ° (ottobre-novembre-dicembre)	Entro il mese di febbraio dell'anno successivo



Per il primo anno di applicazione si prevede una comunicazione semestrale iniziale da effettuare entro il 25 luglio 2017.

³ Il decreto specifica che il provvedimento "dovrà essere emesso secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione, anche con ricorso ad adeguati strumenti tecnologici"

Di seguito una tabella delle date di scadenza dell'invio telematico dei dati delle fatture e delle rispettive variazioni **per l'anno 2017**.

Comunicazione dati, fatture e variazioni (per il 2017)	
Trimestre	Data di scadenza
I° e II° (gennaio-febbraio-marzo- aprile -maggio-giugno)	25 luglio 2017
III° (luglio-agosto-settembre)	30 novembre 2017
IV ° (ottobre-novembre-dicembre)	Entro il mese di febbraio 2018

Dopo l'articolo 21 del D.L 78/2010 sono aggiunti i seguenti:

Art. 21-bis (Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.)	I soggetti passivi trasmettono entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate, fermo restando gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta. La comunicazione deve essere presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.
	Un futuro provvedimento del Direttore dell'Agenzia stabilirà le modalità e le informazioni da trasmettere congiuntamente a questa comunicazione.
	Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.
	In presenza di contabilità separate per diverse attività la comunicazione sarà riepilogativa per ciascun periodo.
	L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, o del suo intermediario gli esiti derivanti dall'esame: <ul style="list-style-type: none"> ◆ dei dati, ◆ della coerenza tra i dati e le comunicazioni di cui sopra ◆ della coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima.

	<p>Quando dai controlli emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito⁴, così da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ fornire i chiarimenti necessari, ◆ segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ◆ versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso.
<p>Art. 21-ter (Credito d'imposta)</p>	<p>Ai soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in attività nel 2017 - che, nell'anno precedente hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 50.000 <p>è attribuito una sola volta un credito d'imposta pari a € 100 per l'adeguamento tecnologico.</p>
	<p>Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal 1° gennaio 2018. Tale credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.</p>
	<p>Oltre a questo credito, è attribuito una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di € 50,00 ai soggetti di cui sopra che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica entro il 31.12.2017. Tale credito:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e IRAP ◆ va indicato nella dichiarazione dei redditi ◆ può essere utilizzate in compensazione. <p>In sede di conversione del decreto è stata estesa la possibilità di usufruire del credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico anche a coloro che esercitano l'opzione per la fatturazione elettronica tra privati.</p>

Per quanto riguarda **le sanzioni**, il primo testo del decreto legge 193 prevedeva sanzioni piuttosto alte, che sono state notevolmente ridotte in

⁴ Le modalità delle comunicazioni devono essere previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate

sede di approvazione. Attualmente le sanzioni sono:

- ◆ per l'omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura si applica la sanzione di € 2, con un massimo di € 1.000 per ciascun trimestre;
- ◆ l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle sanzioni, è punita con una sanzione da € 500 a € 2.000.



In ogni caso **tali sanzioni sono ridotte alla metà nel caso di:**

- ◆ **trasmissione della comunicazione entro 15 giorni dalla scadenza**
- ◆ **Trasmissione corretta dei dati entro 15 giorni dalla scadenza**

Le disposizioni finora commentate si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Dalla stessa data:

- ◆ **è soppressa la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing**, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio;
- ◆ **limitatamente agli acquisti intracomunitari** di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, **sono soppressi gli elenchi Intrastat**;
- ◆ vengono **abrogate** le comunicazioni relative alle operazioni con Paesi **Black list**.

La dichiarazione Iva annuale verrà presentata per il 2016 entro il mese di febbraio 2017, e dal 2018 tra il 1 febbraio e il 30 aprile. Con la presentazione della dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio viene soppresso la comunicazione dati Iva.

La trasmissione dei corrispettivi telematica per i distributori automatici prevista per il 1 gennaio 2017 viene **rinvia** dal c.6 dell'art.4 , **al 1 aprile 2017** demandando a un provvedimento del direttore dell'Agenzia ulteriori possibili differimenti in relazione a specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici. Viene inoltre chiarito che l'obbligo riguarda anche le prestazioni di servizi rese tramite distributori automatici.

Infine, sono stati ridotti di due anni gli accertamenti nei casi in cui i contribuenti effettuino **l'opzione per la trasmissione telematiche delle fatture** ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs 127/2015.

Depositi Iva:

La definizione del deposito Iva è contenuta in una circolare del 24 marzo 2015 la n. 12/E dedicata completamente ai Depositi Iva.

I depositi Iva sono luoghi fisici situati nel territorio dello Stato italiano all'interno dei quali la merce viene introdotta, staziona e poi viene estratta.

I depositi Iva consentono che, per determinate operazioni, l'IVA ove dovuta, sia assolta dall'acquirente finale solo al momento dell'estrazione dei

beni, con il meccanismo dell'inversione contabile.

Il comma 6 dell'art. 4 amplia le fattispecie di introduzione nel deposito Iva che possono essere effettuate senza pagamento dell'imposta eliminando alla lettera a) le distinzioni attualmente previste in relazione alle operazioni che possono essere effettuate senza il pagamento dell'imposta e ai soggetti che possono effettuare tali operazioni.

Vengono detassate tutte le operazioni di introduzione dei beni nei depositi Iva, compresi quelli realizzati dai cedenti nazionali, prevedendo che all'atto dell'estrazione l'IVA è dovuta dal soggetto che procede all'estrazione, mediante il meccanismo del reverse charge (autofattura o integrazione), previa prestazione di idonea garanzia secondo quanto verrà stabilito da un decreto del MEF. Nei casi in cui il reverse charge non è ammesso e comunque fino a quando non verranno stabilite le modalità dal decreto, **l'imposta dovuta dal soggetto che estrae dovrà essere versata dal gestore del deposito** che diventa solidalmente responsabile dell'imposta stessa.

Il versamento dovrà essere effettuato con il modello F24 ma senza possibilità di compensazione.

Puo' estrarre la merce senza pagamento dell'Iva l'esportatore abituale che si avvale della facoltà prevista dall'art.8 lett.c del Dpr 633/72; in questo caso la dichiarazione di intento presentata dall'esportatore deve essere trasmessa telematicamente all'Agenzia delle Entrate. Il Gestore del deposito è comunque sempre solidalmente responsabile per il mancato pagamento dell'imposta.

Il versamento diretto dell'Iva da parte del gestore del deposito non si applica nel caso di beni introdotti nel deposito IVA in forza di un acquisto intracomunitario, in questo caso il soggetto che procede all'estrazione assolve l'imposta integrando la fattura che andrà registrata sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.

La norma è poco chiara e farragিনosa ed è stata criticata dalla dottrina in quanto il divieto di compensazione per il gestore del deposito gli creerà una situazione di credito nei confronti dello Stato che niente ha a che fare con la lotta all'evasione.

La violazione da parte del gestore del deposito Iva degli obblighi di versamento e comunicazione può essere causa di revoca dell'autorizzazione o dell'abilitazione all'esercizio del deposito Iva.

Le modifiche avranno effetto dal 1 aprile 2017.

Emissione elettronica delle fatture per il tax

In sede di conversione in legge del decreto è stata prevista la fatturazione elettronica per i negozi tax free.

**free shopping
Art. 4-bis**

In particolare, gli acquisti destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità, di importo complessivo superiore a 155 euro (IVA compresa) dal 1 gennaio 2018 dovranno essere fatturati dai cedenti elettronicamente.

**Modifiche al testo
unico delle accise
Art. 4-ter**

In sede di conversione del decreto in legge **è stato interamente aggiunto l'articolo 4-ter contenente le modifiche al Testo Unico delle accise** (TUA- D.Lgs. n. 504/95) le cui principali sono di seguito elencate:

- ◆ si introduce la possibilità di rateizzare l'accisa dovuta dal gestore del deposito fiscale, fino a un massimo di tre scadenze fissate per il pagamento delle accise; la rateizzazione può essere concessa per un minimo di 6 e un massimo di 24 rate mensili;
- ◆ viene disciplinata la richiesta dei rimborsi di accisa anche alle richieste concernenti le agevolazioni accordate sotto forma di restituzione di quanto versato; il rimborso non è ammesso per importi inferiori a 30 euro;
- ◆ per il recupero dell'accisa e la prescrizione del diritto all'imposta si chiarisce che le somme dovute a titolo di imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva, previa notifica di un avviso di pagamento entro cinque anni (10 nei casi di violazioni per cui vi è obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria);
- ◆ si dispone la conservazione dei documenti prescritti dalla legge per i cinque anni successivi a quello di imposta (10 per i tabacchi lavorati);
- ◆ sono introdotte forme di contraddittorio con il contribuente, anche per le ipotesi in cui sono esaminati in ufficio atti e dichiarazioni, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di constatazione al destinatario, questi può comunicare all'agenzia delle entrate osservazioni e richieste, che dovranno essere considerate dall'ufficio prima di notificare l'avviso di pagamento o di irrogare sanzioni;
- ◆ viene regolato l'uso della posta elettronica certificata per l'invio di tutti gli atti e le comunicazioni previsti dalle norme in tema di accisa;
- ◆ vengono modificate le norme sul deposito e sulla circolazione di prodotti energetici assoggettati ad accisa, prevedendo specifici obblighi di contabilizzazione a carico dei soggetti esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
- ◆ si introduce una specifica misura di accisa per il gasolio commerciale usato come carburante che viene assoggettato a imposta con aliquota paria a 403,22 euro per mille litri;
- ◆ viene chiarito che alcool e bevande sono esenti da accisa anche se utilizzati come combustibile per il riscaldamento o come carburante.
- ◆ è stata modificata la disciplina per i regimi di deposito fiscale di alcool e

bevande alcoliche chiarendo:

- ✓ che la produzione e la fabbricazione degli alcolici siano effettuate in regime di deposito fiscale,
 - ✓ quali sono gli impianti in cui è consentita la fabbricazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo;
 - ✓ i casi in cui il deposito fiscale può essere autorizzato in quanto funzionale a soddisfare oggettive condizioni di operatività dell'impianto.
- ◆ sono previste discipline specifiche per le accise sulla birra e sul vino.

Dichiarazione integrativa a favore e ravvedimento Art.5

L'articolo 5 riguarda **la dichiarazione integrativa a favore del contribuente**, prevedendo che le dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dei sostituti d'imposta possano essere integrate **fino a quando i termini per l'accertamento non siano prescritti**. In merito, a questa tanto attesa novità, l'integrazione può essere necessaria per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione:

- ◆ di un maggiore o di un minore imponibile,
- ◆ di un maggiore o di un minore debito d'imposta
- ◆ di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare.

L'eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione con un limite per l'integrativa presentata oltre l'anno successivo.



Viene previsto che nel caso in cui **la dichiarazione oggetto di integrazione a favore sia presentata oltre il termine** prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, **il credito scaturente dall'integrativa possa essere utilizzato in compensazione** per debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Resta ferma in ogni caso per il contribuente **la possibilità di far valere**, anche in sede di accertamento o di giudizio, **eventuali errori, di fatto o di diritto**, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito.

Anche **le dichiarazioni IVA possono essere integrate per correggere errori od omissioni**, fino a che i termini per l'accertamento non sono prescritti.

In particolare, fatta salva l'applicazione di sanzioni, le dichiarazioni IVA possono essere integrate fino al termine di prescrizione degli accertamenti. In particolare possono essere corretti errori/omissioni:

- ◆ che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile;
- ◆ che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di una maggiore o di una minore eccedenza detraibile.

L'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile risultante dalle dichiarazioni integrative:

- ◆ **presentate entro il termine** prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, **può essere:**
 - ✓ portato in detrazione in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale
 - ✓ utilizzato in compensazione;
 - ✓ chiesto a rimborso sempreché ricorrano per l'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa i requisiti;
- ◆ **presentate oltre il termine** per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, **può essere:**
 - ✓ chiesto a rimborso se ne ricorrono i requisiti;
 - ✓ utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di una minore eccedenza detraibile.

La presentazione delle dichiarazioni integrative **proroga i termini per l'accertamento** che decorrono dalla presentazione della dichiarazione integrativa, ma solo relativamente agli elementi oggetto di integrazione.

La riduzione della sanzione in caso di ravvedimento e di regolarizzazione degli errori e delle omissioni viene **estesa anche ai tributi doganali ed alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli**. Per gli stessi tributi non si applica la generale preclusione al ravvedimento consistente nel fatto che la violazione sia stata già constatata e comunque sia iniziato l'accertamento, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento.

L'articolo 5 modifica leggermente il testo dell'art. 22 TUIR prevedendo che dall'imposta determinata **si possano scomputare le ritenute alla fonte a titolo di acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo** e su quelli tassati separatamente. Viene pertanto eliminato l'inciso che vincolava lo scomputo alle ritenute alla fonte operate anteriormente alla presentazione dei redditi.

Viene inoltre chiarito che le **ritenute operate nell'anno successivo a quello di competenza dei redditi e anteriormente alla presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomutate** alternativamente:

- ◆ dall'imposta relativa al periodo d'imposta di competenza dei redditi;
- ◆ dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate.

Ovviamente, le ritenute operate dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi possono essere scomutate solo dall'imposta relativa al periodo d'imposta nel quale sono state operate.

La stessa disciplina riguarda agenti e rappresentanti di commercio.



Ti ricordiamo che [puoi accedere all'Area Riservata](#) del Sito dove è disponibile on line, per gli abbonati, **l'archivio di tutte le Circolari del Giorno**.